



CITTÀ DI ALBA
(PROVINCIA DI CUNEO)

—◆◆◆—
Medaglia d'Oro al V. M.

RIPARTIZIONE SERVIZI ALLA PERSONA

**CAPITOLATO SPECIALE
GESTIONE DELLE ATTIVITÀ INFORMATIVE
DENOMINATE “SERVIZIO STRANIERI”
PERIODO: 01/04/2026-31/03/2028**

Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto **la gestione delle attività informative denominate “Servizio Stranieri”** del Comune di Alba. Tale servizio è stato istituito dal Comune nel 1993 e si caratterizza come punto di riferimento per i cittadini immigrati, residenti ad Alba e più in generale nel bacino territoriale del Consorzio Socio Assistenziale Alba-Langhe e Roero.

Art. 2 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

L’Affidatario dovrà assicurare l’erogazione dei seguenti servizi:

- **Informare, orientare** il cittadino immigrato sugli **aspetti legislativi** che regolamentano l’ingresso, la permanenza dei cittadini extracomunitari nel nostro Paese, le pratiche di competenza della Questura e della Prefettura.
- **Informare** il cittadino immigrato **sui servizi alla persona del territorio**, favorendone l’accesso;
- **Facilitare il coordinamento ed il dialogo** tra istituzioni pubbliche e del privato sociale e le organizzazioni del volontariato che operano sul territorio promuovendo l’integrazione e l’inclusione sociale di persone straniere con un particolare riferimento ai progetti del Sistema di Accoglienza e Integrazione;
- **Organizzare incontri del gruppo insegnanti** "Integrazione Scolastica Minori Stranieri ed Educazione Interculturale" dell’Unità territoriale scolastica di Alba e coordinare la realizzazione delle attività di aggiornamento per gli insegnanti e della tradizionale festa interculturale;
- **Ricerca eventuali bandi di finanziamento per integrare le attività del servizio stranieri** con progetti in materia di integrazione, mediazione e educazione interculturale da proporre all’Ente.

Art. 3 –DURATA E MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di cui al presente Capitolato ha la durata di mesi 24 decorrenti **dal 01/04/2026 e fino al 31/03/2028**.

Il contratto può essere rinnovato alle medesime condizioni, per una durata massima di ulteriori 24 mesi (01/04/2028-31/03/2030). Ai sensi dell’art. 120 comma 10 del D.lgs. 36/2023, in funzione della presente opzione di rinnovo l’appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

La decisione di avvalersi dell’opzione suddetta viene comunicata all’Impresa appaltatrice mediante posta elettronica certificata almeno tre mesi prima della scadenza del contratto originario.

Alla scadenza contrattuale, in caso di mancata comunicazione di rinnovo da parte del Comune di Alba, il rapporto è sciolto di diritto, senza bisogno di disdetta.

Il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato, inoltre, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente, per un periodo massimo di 6 mesi, previa verifica delle condizioni indicate all’art. 120 comma 11 del D. Lgs. 36/2023 (c.d. opzione di proroga tecnica) con obbligo dell’incaricato all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ai medesimi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Il servizio deve prevedere la presenza di operatori qualificati, come previsto al successivo art. 4, e garantire:

- 1) **almeno 11,5 ore settimanali di apertura al pubblico**, per 96 settimane complessive nell’arco dei 24 mesi (di cui 36 settimane nel 2026, 48 settimane nel 2027 e 12 settimane nel 2028) dedicate allo **sportello informativo e orientativo**, da organizzare indicativamente **su due giorni a settimana** concordati con il dirigente del servizio

- 2) la realizzazione di **almeno n. 14 incontri del gruppo insegnanti** "Integrazione Scolastica Minori Stranieri ed Educazione Interculturale" dell'Unità territoriale scolastica di Alba nell'ambito dell'intero biennio di affidamento e il coordinamento delle attività di aggiornamento per gli insegnanti e della tradizionale festa interculturale che si svolge ogni anno nel mese di maggio.

L'appaltatore sarà tenuto a garantire lo svolgimento del servizio secondo quanto previsto in termini minimi di cui sopra fermo restando l'importo offerto in sede di procedura. L'Amministrazione comunale si riserva in corso di esecuzione una rimodulazione degli orari e dell'organizzazione del Servizio, in base alle eventuali necessità operative che dovessero determinarsi sul proprio territorio.

Art. 4 – PERSONALE

L'affidatario garantisce la presenza di uno o più operatori socio culturali in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado con esperienza almeno biennale nella gestione di servizi informativi e di consulenza rivolti a cittadini migranti.

La ditta affidataria dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.

Il personale adibito al servizio appaltato dovrà essere alle dipendenze e sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità dell'Appaltatore.

L'appaltatore, prima dell'avvio del servizio, dovrà comunicare al dirigente l'elenco nominativo del personale che sarà adibito allo svolgimento del servizio, completo di rispettivi CV, dando atto del rispetto dei requisiti sopra indicati, e contestualmente dovrà indicare il nominativo del responsabile del servizio che dovrà essere reperibile nel caso di ogni evenienza.

Art. 5 – SEDE E LUOGO

Il servizio stranieri dovrà essere svolto principalmente presso i locali all'uopo adibiti in Via Manzoni n. 8 ad Alba al piano terreno.

Art. 6 – IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo a corpo, previsto per l'esecuzione del servizio dal 01/04/2026 al 31/03/2028 è stimato in Euro 37.180,80 (oltre IVA di legge) inclusi gli oneri della sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso, pari ad Euro 316,00 su base biennale.

Ai sensi dell'art. 41 commi 13 e 14 del Codice, si individua come costo della manodopera l'importo di Euro 35.000,00 oltre IVA, determinati con riferimento al CCNL individuato dalla stazione appaltante "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo" in vigore.

Come indicato all'art. 3 del presente Capitolato, è prevista un'opzione di rinnovo per una durata massima di ulteriori 24 mesi (01/04/2028-31/03/2030).

Inoltre, nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata del contratto, anche eventualmente rinnovato, sia esaurito l'importo massimo spendibile, al fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi dell'art. 120 comma 9 del Codice. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Pertanto l'importo contrattuale sarà affidato fino alla concorrenza dell'importo massimo del contratto, ex art. 14 comma 4, del Codice, di Euro 98.529,12 (IVA esclusa) così calcolato:

importo presunto biennale 01/04/2026-31/03/2028	37.180,80 €
importo presunto rinnovo (01/04/2028-31/03/2030)	37.180,80 €
quinto d'obbligo ex art. 120 c. 9 D. Lgs. 36/2023	14.872,32 €
importo presunto proroga tecnica (max 6 mesi)	9.295,20 €
TOTALE	98.529,12 €

Oltre alla corresponsione del corrispettivo, null'altro spetta alla ditta incaricata affidataria, a qualsiasi titolo, per le prestazioni di cui al presente Capitolato. Tutte le altre spese necessarie per l'adempimento degli obblighi di contratto sono a carico dello stesso.

Art. 7 – AFFIDAMENTO

L'appaltatore verrà individuato sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 36/2023, mediante affidamento diretto, senza procedimento di gara, tramite procedura di richiesta di preventivo a più ditte, a mezzo piattaforma telematica Traspare in uso alla stazione appaltante.

Art. 8 - CORRESPENSIONE DEI COMPENSI

Il corrispettivo per lo svolgimento del servizio, come da offerta resa in sede di procedura, inclusiva di tutte le prestazioni di cui al presente Capitolato, potrà essere fatturato trimestralmente.

Le somme saranno corrisposte all'aggiudicatario a seguito di emissione di regolare fattura in formato elettronico secondo quanto disposto dal D.M. n. 55 del 03.04.2013. Al pagamento si procederà, in ogni caso, solo previa verifica del corretto svolgimento del servizio e riscontro delle attività effettivamente svolte, nonché dei risultati conseguiti. La liquidazione delle fatture sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento.

Il pagamento del corrispettivo avverrà previa acquisizione di DURC da cui non risulti alcuna irregolarità contributiva.

Ai fini del pagamento del corrispettivo, l'affidatario dovrà comunicare, secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010, gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare in detto conto.

Art. 9 - REVISIONE DEI PREZZI

L'offerta presentata in sede di procedura di affidamento rimarrà invariata per il primo biennio oggetto dell'appalto.

Qualora la Stazione appaltante accordi all'aggiudicatario il rinnovo del contratto per il periodo 01/04/2028-31/03/2030, potrà applicarsi la revisione dei prezzi prevista all'art. 60 del D.lgs. 36/2023, esclusivamente nei casi in cui si verifichino particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, e nei limiti di cui al comma 2 di suddetto articolo.

L'affidatario potrà chiedere l'attivazione della clausola di revisione dei prezzi presentando al RUP richiesta scritta, motivando e documentando la richiesta. La richiesta dovrà pervenire entro 30 giorni dall'avvio del secondo biennio di esecuzione contrattuale.

La Stazione Appaltante si riserva di fornire un riscontro scritto all'istanza di adeguamento prezzi entro 30 giorni dalla sua presentazione. È facoltà della Stazione Appaltante dar seguito o meno a istanze tardive.

Art. 10 – ASSICURAZIONE

L'impresa dovrà essere in possesso di adeguata polizza assicurativa per tutti i danni derivanti da comportamenti anche omissivi del proprio personale per tutto il tempo di permanenza su aree di proprietà comunale (responsabilità civile verso terzi – responsabilità civile operatori). Copia della polizza dovrà essere trasmessa all'Amministrazione Comunale.

Art. 11 – RAPPORTI TRA L'AGGIUDICATARIO ED IL COMUNE

L'aggiudicatario è tenuto a far capo al Responsabile del procedimento del Comune per tutte le comunicazioni concernenti il presente appalto. Il Responsabile del procedimento ha il compito di vigilare sul corretto rispetto degli obblighi contrattuali e di tenere rapporti con l'aggiudicatario.

Art. 12 – DANNI A COSE O PERSONE

La ditta appaltatrice sarà direttamente responsabile dei danni eventualmente causati dai suoi dipendenti, alle attrezzature che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico dell'Amministrazione Comunale. La ditta sarà sempre direttamente responsabile di danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone o a cose dal proprio personale e in ogni caso dovrà provvedere senza indugio e a proprie spese alla ripartizione del danno o alla sostituzione delle parti o oggetti danneggiati.

Art. 13 – PENALI

In caso di inadempimento di una o più delle prestazioni definite dal presente Capitolato, il Dirigente competente provvederà a formulare le dovute contestazioni per iscritto, invitando l'affidatario a fornire dettagliate spiegazioni in merito. In caso di inerzia dell'affidatario, o qualora le spiegazioni fornite non siano adeguate, sarà facoltà dell'ente applicare la penale da un minimo di 100,00 euro ad un massimo di 500,00 euro. Tali sanzioni verranno commisurate in base alla gravità dell'inadempimento.

Sarà comunque fatta salva la possibilità da parte dell'ente, a fronte di una situazione di ritardo nell'adempimento che abbia determinato l'applicazione di una penale, di chiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni ai sensi dell'art. 1382 c.c.

In caso di applicazione di penali di importo complessivo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale annuo, il Comune di Alba si avvarrà della presente clausola risolutiva espressa, operando la risoluzione automatica del contratto, con effetto dalla formale comunicazione al soggetto inadempiente.

Art. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

Il contratto si risolverà di diritto per inadempimento nei seguenti casi:

- mancata assunzione del servizio entro la data stabilita
- sospensione anche parziale del servizio
- abituale deficienza e negligenza del personale addetto al servizio
- cessione o subappalto, anche parziale, del servizio
- fallimento o frode
- variazione degli orari per l'effettuazione del servizio
- per qualsiasi altro grave motivo, non precedentemente citato, purché se ne ravvisi la necessità.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'Appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di

tutti i danni, diretti e indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali il Comune dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 15 - RECESSO

Il recesso da parte dell'affidatario, nella fase di esecuzione della prestazione, comporta per la stessa la perdita del diritto a qualsiasi compenso, salvo restando l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione Comunale per i danni provocati.

Ove il recesso dal contratto fosse dovuto a gravi e giustificati motivi, documentati e secondo valutazione dell'Amministrazione Comunale, sarà corrisposto all'affidatario il corrispettivo dovuto in proporzione alla attività effettivamente espletata.

Art. 16 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Non è ammesso il subappalto ai sensi della vigente normativa in materia.

È altresì fatto espresso divieto dell'affidatario di cedere, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, il contratto stipulato con l'ente, a pena di nullità della cessione, oltre al divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti dall'esecuzione dell'attività disciplinata dal presente Capitolato.

Art. 17- CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'impresa subentrante e con le esigenze tecnico – organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'Appaltatrice sarà tenuta ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'impresa uscente, in forza della c.d. clausola sociale, ai sensi degli artt. 57 e 102 del D.lgs. 36/2023.

ART.18 - CAUZIONE E SPESE

Prima della stipula del contratto l'affidatario è obbligato a costituire la garanzia fideiussoria definitiva prevista dall'art. 117 del D.lgs. 36/2023. La mancata costituzione della garanzia costituirà la decadenza dall'affidamento. L'importo della garanzia, come stabilito dall'art. 53 comma 4 del Codice, è pari al 5 % dell'importo del contratto. Alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2, ai sensi dell'art. 53 c. 4-bis del Codice.

Tutti gli oneri e rischi di qualsiasi natura inerenti e conseguenti alla stipula e relativa esecuzione del contratto sono a carico della ditta affidataria.

ART. 19 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010. In particolare si impegna a comunicare all'Ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per tutti i movimenti finanziari relativi alle prestazioni connesse all'affidamento in oggetto. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dal suddetto articolo, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della Legge 136/2010.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore, l'amministrazione verifica l'assolvimento da parte dello stesso degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 20 - OBBLIGHI IN TEMA DI ANTICORRUZIONE

In sede di sottoscrizione del contratto, l'affidatario deve dichiarare che, ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Alba che abbiano

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti dell'affidatario, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all'art. 21 D. Lgs. 39/2013 e s.m.i., anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, abbiano elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall'ANAC (Orientamento n. 24 del 21/10/2015).

L'appaltatore deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza che, in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo, dovrà restituire i compensi percepiti e non potrà contrattare con pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

ART. 21 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato di rinvia integralmente alla disciplina normativa e regolamentare in ambito di contratti pubblici e sul Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i.